# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì 27 aprile — Numero 99

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. [illegible]; trimestre L. [illegible]
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 30; » » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . . . » 0.50 } spazio di linea.
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
**Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.**

**Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1136.*

# PARTE I

## Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia



### AVVISO

di spedizione di atti del Governo in fogli sciolti

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti del 1920 dal n. 1501 al n. 1800 — più i numeri 1820 — 1840 — 1844 — 1848 — 1851 — 1852 — 1855 — 1861 — 1862 — 1870 — 1890 — 1918 — 1934 — 1945 — 1955 — che per ragioni di stampa vengono allegati ai decreti di questa spedizione, meno i numeri 1504 — 1510 — 1512 — 1513 — 1514 — 1515 — 1517 — 1522 — 1523 — 1525 — 1547 — 1582 — 1597 — 1644 — 1654 — 1657 — 1673 spediti precedentemente e meno i numeri 1558 — 1623 — 1716 in corso di stampa meno ancora i numeri 1501 — 1502 — 1505 — 1506 — 1507 — 1508 — 1509 — 1511 — 1526 — 1529 — 1530 — 1531 — 1532 — 1533 — 1534 — 1535 — 1536 — 1537 — 1539 — 1544 — 1545 — 1548 — 1549 — 1550 — 1551 — 1552 — 1553 — 1554 — 1555 — 1556 — 1557 — 1565 — 1568 — 1569 — 1570 — 1573 — 1574 — 1584 — 1587 — 1588 — 1609 — 1610 — 1613 — 1614 — 1615 — 1616 — 1617 — 1618 — 1619 — 1620 — 1628 — 1628 — 1629 — 1630 — 1631 — 1632 — 1636 — 1647 — 1651 — 1653 — 1681 — 1689 — 1692 — 1693 — 1699 — 1701 — 1704 — 1706 — 1707 — 1709 — 1710 — 1733 — 1738 — 1742 — 1743 — 1756 — 1757 — 1758 — 1759 — 1761 — 1762 — 1763 — 1772 —

1773 — 1774 — 1775 — 1777 — 1789 — 1793 — 1794 — 1795 — 1796 — 1797 che per disposizione del Ministero della giustizia e per gli affari del culto, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno essere diretti al R. ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti, in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta la disposizione dell'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza si fa presente che le preture non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti di Governo in fogli sciolti.

**Legge 14 aprile 1921, n. 488**, *che converte in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla costituzione di un nuovo Ente denominato « Consorzio di credito per le opere pubbliche ».*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla costituzione di un nuovo Ente denominato: « Consorzio di credito per le opere pubbliche », con le seguenti modificazioni:

*a*) Art. 2, primo comma:

« Del Consorzio fanno parte la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e le Casse di risparmio che ne facciano domanda ».

*b*) Art. 9, primo comma:

« Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente e di altri dieci membri, oltre di un delegato dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ».

Art. 9, secondo comma: Dopo le parole « due del Ministero dei lavori pubblici », aggiungere: « uno del Ministero dell'industria e commercio ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

**Legge 14 aprile 1921, n 489**, *che reca disposizioni per la costruzione della linea navigabile di 3ª classe Parma-Colorno-Po.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 8,400,000 per il pagamento del concorso dello Stato, nella misura di due quinti della prevista spesa di L. 21.000,000, a favore del Consorzio obbligatorio costituito col R. decreto 10 giugno 1920, per la esecuzione della linea navigabile di 3ª classe Parma Colorno-Po

Art. 2.

Tale spesa sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:

lire 1,400,000 a carico dell'esercizio 1922-23;
» 1,500,000 » » 1923-24;
» 1,500,000 » » 1924-25;
» 2,000,000 » » 1925-26;
» 2,000,000 » » 1926-27.

Al pagamento del concorso dello Stato si potrà provvedere, durante gli esercizi finanziari suindicati, anche ratealmente, in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 3.

A parziale deroga dell'art. 12, primo comma, del testo unico di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, si consente che l'assemblea del Consorzio sia costituita, oltre che da un delegato della provincia di Parma, da tanti delegati quanti sono i Comuni che compongono il Consorzio.

I delegati suddetti come quelli delle altre persone giuridiche, chiamate a far parte del Consorzio in virtù del secondo comma del citato art. 12, avranno diritto di voto proporzionale alle quote di concorso dell'Amministrazione che rappresentano secondo modalità da stabilirsi nel regolamento Consorziale.

Art. 4.

Alla valutazione delle indennità riguardanti le espropriazioni rese necessarie dall'esecuzione delle opere suddette e di quelle altre che, entro tre anni dalla ultimazione della linea navigabile conformemente al progetto approvato, si renderanno necessarie o utili alle sedi di scali per presunto maggior movimento commerciale e alla creazione di magazzini e di futuri impianti commerciali e industriali, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Per tutti gli altri criteri riguardanti le suindicate espropriazioni si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il concessionario potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà appro-

vato dal Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione o per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera, sarà approvata con lo stesso procedimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

**Legge 14 aprile 1921, n. 490,** *concernente autorizzazione di spese per la esecuzione dei lavori di sistemazione del fiume Magra e del bacino del Dosolo nelle provincie di Genova e Bologna.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 20.523.000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere alla esecuzione delle opere idrauliche di terza categoria per la sistemazione del fiume Magra, nelle provincie di Genova e Massa Carrara, e per pagare il contributo dello Stato al Consorzio delle opere idrauliche di terza categoria per la sistemazione del bacino del Dosolo, in provincia di Bologna.

**Art. 2.**

La detta spesa sarà ripartita quanto a lire 12.000.000 per i lavori di sistemazione del fiume Magra e quanto a lire 8.523.000 per il pagamento del contributo per quelli del bacino del Dosolo.

**Art 3**

La menzionata spesa di L. 20.523.000 sarà stanziata per L. 1.619.500 al capitolo 117 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-921, a reintegro della eguale spesa autorizzata col decreto Ministeriale 30 settembre 1920, che approvò il progetto 20 febbraio-22 aprile 1920, e per L. 18.903.500 in apposito capitolo dello stesso bilancio che con la presente legge viene istituito.

Lo stanziamento di detta somma di L. 18.903.500 è ripartito nei seguenti esercizi:

| | | |
|---|---|---|
| Esercizio | 1920-21 | L. 2.380.500 |
| » | 1921-22 | » 4.000.000 |
| » | 1922-23 | » 4.000.000 |
| » | 1923-24 | » 4.000.000 |
| » | 1924-25 | » 1.000.000 |
| » | 1925-26 | » 1.000.000 |
| » | 1926-27 | » 1.000.000 |
| » | 1927-28 | » 1.523.000 |

**Art. 4.**

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-921 è istituito il seguente capitolo 117-*bis* « Esecuzione a cura dello Stato delle opere di sistemazione del fiume Magra, nelle provincie di Genova e Massa Carrara e pagamento del contributo dello Stato nelle opere di sistemazione del bacino del Dosolo in provincia di Bologna ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

**Legge 14 aprile 1921, n. 491,** *concernente la conversione in legge dei decreti Reali 2 ottobre 1919, n. 1916, 9 novembre 1919, n. 2386, e 22 novembre 1919, n. 2552 riguardanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

**Art. 1.**

Sono convertiti in legge i decreti Reali 2 ottobre 1919, n. 1916, 9 novembre 1919, n. 2386, e 22 novembre 1919, n. 2552, riguardanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica con le seguenti modificazioni:

Il decreto 22 novembre 1919, n. 2552, è modificato come segue:

*a*) All'art. 1 si sostituisce il seguente:

« *Art. 1.* — Il tasso d'interesse con cui dovranno essere calcolate le annualità da corrispondersi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni per le opere di

bonifica, a norma della legge 20 giugno 1912, n. 712, sarà determinato aumentando dell'uno per cento il tasso d'interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli articoli 9 e 75 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Qualora lo sconto delle annualità si ottenga a saggio inferiore a quello sopra indicato, le annualità predette saranno corrispondentemente ridotte ».

*b*) All'art. 2 si sostituisce il seguente:

« *Art. 2.* — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle bonifiche concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai lotti di opere non ancora collaudati ».

Art. 2.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni dei citati decreti con tutte le altre vigenti in materia di bonifica, introducendovi le modificazioni necessarie per semplicare i procedimenti e meglio assicurare i risultati agricoli ed igienici e bonificamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

**Legge 14 aprile 1921, n. 492,** *relativa al prolungamento della strada provinciale adriatica (N. 102 dello elenco III, tabella* B, *della legge 23 luglio 1881, n. 333).*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A modificazione del n. 102 dell'elenco terzo, annesso alla tabella *B*) della legge 23 luglio 1881, n. 333, viene stabilito che la strada provinciale adriatica, avente inizio a Pescara e termine all'innesto con la strada del Trigno, sarà prolungata da San Salvo attraverso le provincie di Chieti, Campobasso e Foggia, fino a raggiungere la rete stradale esistente in quest'ultima Provincia in un punto da determinarsi con decreto Reale, a termini dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*) sui lavori pubblici.

**Art. 2.**

Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, è autorizzata la spesa di L. 6,000,000, restando così aumentata della stessa somma l'assegnazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.

Sono diminuite, di L. 2 000 000 ciascuna, le maggiori assegnazioni di cui alle lettere *c*), *e*) e *z*-19) dello stesso art. 1° del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1918, n. 150.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

**Legge 14 aprile 1921, n. 493,** *che converte in legge il decreto 2 settembre 1919, n. 2416, col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto, e ad una Società da costituirsi la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, mediante il quale viene concessa al comune di Catania la costruzione delle opere di ampliamento di quel porto, e ad una Società da costituirsi, la costruzione e l'esercizio per anni 70 dei relativi impianti di carico e scarico e deposito delle merci.

All'art. 5 del detto decreto Reale è aggiunta la seguente disposizione: « Però dopo accertato il costo effettivo di tutte le opere contemplate nel progetto di cui all'art. 1, sarà determinato il maggiore o minor concorso governativo, mediante variazioni nella misura delle annualità da stabilirsi con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

ggo 14 aprile 1921, n. 494, *che converte in legge il decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, relativo al finanziamento dei Consorzi di bonifica*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 2 ttembre 1917, n. 1597, riguardante il finanziamento Consorzi di bonifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello ato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI — MICHELI.

ito, *Il guardasigilli:* FERA.

---

gge 14 aprile 1921, n. 495, *con la quale la frazione di Terravecchia è staccata dal comune di Cariati (Cosenza) e costituita in Comune autonomo con la denominazione di Terravecchia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
i abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Terravecchia è separata dal comune Cariati (Cosenza) e costituita in Comune autonomo tto la denominazione di comune di Terravecchia.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare disposizioni r la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello ato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

to *Il guardasigilli:* FERA.

---

gge 14 aprile 1921, n. 496, *con la quale la frazione di Melissano (Lecce) è costituita in Comune autonomo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Melissano è costituita in Comune autonomo dalla promulgazione della presente legge.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

Legge 14 aprile 1921, n. 497, *con la quale la frazione di Lumezzane San Sebastiano è separata dal comune di Lumezzane Sant'Apollonio e costituita in Comune autonomo, con la denominazione di Lumezzane San Sebastiano.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Lumezzane San Sebastiano è separata dal comune di Lumezzane Sant'Apollonio, mandamento di Gordone Valtrompia, e costituita in Comune autonomo, sotto la denominazione di Lumezzane San Sebastiano.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

Legge 14 aprile 1921, n. 498, *con la quale la frazione Pace del Mela, del comune di Santa Lucia del Mela (provincia di Messina) è costituita in Comune autonomo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione Pace del Mela, del comune Santa Lucia del Mela (provincia di Messina) è costituita in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà ad emanare tutte le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

**Legge 7 aprile 1921 n. 499**, *concernente il compimento dell'assetto edilizio degli Istituti di istruzione superiore di Milano.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in Milano il 30 ottobre 1919 fra il prefetto della Provincia, in rappresentanza del Governo, il comune, la provincia e la Camera di commercio e industria di Milano per il compimento dell'assetto edilizio degli Istituti di istruzione superiore di quella città.

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica sarà stanziata la somma di L. 4.850 000, da ripartire in cinque rate annuali in ragione di L. 1.100.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1920-921 al 1923 924 e di lire 450.000 nell'esercizio 1924-925.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

**Regio decreto-legge 24 marzo 1921, n. 471**, *che modifica quello 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente beni della Corona ceduti allo Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, da convertirsi in legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 10 del R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, da convertirsi in legge, sono aggiunti i seguenti commi:

Sono infine a carico del bilancio dello Stato gli assegni continuativi e temporanei, liquidati fino al giugno 1920 dall'Amministrazione della Real Casa a favore del proprio personale dispensato dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza.

Alla scadenza degli assegni temporanei il ministro del tesoro potrà provvedere alla loro rinnovazione previo accertamento della buona condotta e delle disagiate condizioni economiche dei titolari.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e avrà effetto dal 1° novembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

**Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 472**, *che abroga quello 18 aprile 1920, n 554, relativo alla trasformazione in un'unica lotteria delle tombole nazionali concesse a favore dell'Ospedale civile di Tronto, della Cassa di risparmio di Ronciglione, della città di Modica e dell'Ospedale civile di Pordenone.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È abrogato il decreto-legge 18 aprile 1920, n. 554, riguardante la trasformazione in un'unica lotteria delle tombole nazionali concesse con le leggi 27 dicembre 1908, n. 791; 27 giugno 1909, n. 410; 15 luglio 1909, n. 519; 15 luglio 1909, n. 520, per l'ammontare complessivo di lire tremilioni e centomila (L. 3,100,000) a favore dell'ospedale di Cotrone, della Cassa di risparmio di Ronciglione, della città di Modica e dell'ospedale civile di Pordenone.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

**Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 473,** *che aumenta il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1920-921, in seguito a collocamento a riposo d'autorità del personale dipendente dal Ministero dell'interno.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1920-921, in seguito a collocamenti a riposo d'autorità del personale dipendente dal Ministero dell'interno, è aumentato di lire novantamila (L. 90,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

*Il guardasigilli*: FERA.

---

**Regio decreto legge 20 marzo 1921, n. 476,** *che proroga i termini di cui agli articoli 4 e 7 del R. decreto 13 maggio 1920, n 1129, circa l'epurazione del personale tecnico e provinciale dell'istruzione primaria e popolare.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971; 11 marzo 1920, n. 292; 19 aprile 1920, n. 683; 13 maggio 1920, n 1129; 22 luglio 1920, n. 1133, e 30 dicembre 1920, n. 1862;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il personale tecnico e provinciale dell'istruzione primaria i termini di cui agli articoli 4 e 7 del R. decreto 13 maggio 1920, n. 1129, in dipendenza del disposto di cui all'art. 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n 1971, e dell'art 74 del medesimo decreto, termini che per effetto del R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 862, scadevano col 28 febbraio 1921, sono prorogati sino al 30 giugno 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

**Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 477,** *concernente la prescrizione dei diritti derivanti dalle polizze di carico emesse anteriormente al 1° settembre 1914, nei territori annessi al Regno con la legge 19 dicembre 1920, n 1778.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

I diritti dipendenti da polizze di carico anterior-

mente al 1° settembre 1914, nei territori annessi al Regno con la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, dovranno essere esercitati non oltre il 31 ottobre 1921. Scorso questo termine, senza che i possessori delle polizze abbiano promosso l'azione, il capitano e l'armatore sono liberati da qualsiasi obbligazione relativa.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

**Regio decreto 31 marzo 1921, n. 482,** *che approva e rende esecutoria la convenzione 8 marzo 1921 per la concessione di sola costruzione della ferrovia Civitavecchia-Orte, in sostituzione della convenzione stipulata il 26 aprile 1919.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 1980, col quale fu approvata la convenzione stipulata il 26 aprile 1919 fra il Governo e la Società elettro ferroviaria italiana per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Civitavecchia-Orte;

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1312;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata l'8 marzo 1921 tra il ministro dei lavori pubblici e il delegato del ministro del tesoro, in rappresentanza dello Stato, e i legali rappresentanti della Società anonima Elettro ferroviaria italiana, con sede in Roma, per la concessione di sola costruzione della ferrovia Civitavecchia-Orte, in sostituzione della convenzione stipulata il 26 aprile 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

---

**Regio decreto 3 aprile 1921, n. 503,** *riguardante l'applicazione, per l'anno 1921, dell'imposta complementare sui redditi superiori alle L. 10.000.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1735, 5 gennaio 1919, n. 28, 8 maggio 1919, n. 825, 8 giugno 1919, n. 1016, ed il R. decreto legge 4 maggio 1920, n. 589, relativi alla istituzione della imposta complementare sui redditi superiori alle L. 10.000;

Vista la legge 27 febbraio 1921, n. 145, per la gestione statale dei cereali;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze d'accordo col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione dell'imposta complementare sui redditi superiori a L. 10,000, estesa all'anno 1921 in virtù della legge 27 febbraio 1921, n. 145, viene fatta con l'osservanza delle stesse norme e modalità stabilite con i decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, numero 1835, 5 gennaio 1919, n. 28, 8 maggio 1919, numero 825, 8 giugno 1919, n. 1016 e col decreto-legge 4 maggio 1920, n. 589, in quanto non sia col presente decreto diversamente disposto.

Art. 2.

I redditi inscritti nei ruoli della imposta complementare pel 1920 si intendono confermati pel 1921, salvo al contribuente il diritto di chiederne la rettifica entro il 30 giugno 1921 fornendo la prova che i redditi inscritti pel 1920 sono cessati o sono stati ridotti.

Il termine assegnato alla finanza per le rettifiche di ufficio e per le controrettifiche alle dichiarazioni dei contribuenti è fissato al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI.

Visto *Il guardasigilli*: FERA.